CAMERA DEI DEPUTATI N. 3372

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MONACO

Presentata l'11 maggio 1971

Provvedimenti urgenti per gli assistenti volontari universitari e ospedalieri

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La carenza di personale docente nelle università e particolarmente nelle facoltà mediche e la insufficienza del personale medico negli ospedali dopo l'applicazione della nuova legge ospedaliera sono motivo di grave disagio.

Per sopperire alle notevoli esigenze della didattica e dell'assistenza nell'università e negli ospedali vengono impegnati i cosiddetti assistenti volontari che lavorano gratuitamente senza nessuna prospettiva di carriera; molti di essi, particolarmente nelle università, hanno responsabilità di corsia, di laboratorio e di insegnamento.

D'altronde con l'articolo 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, è stato riconosciuto, sia pure in misura limitata, il diritto alla retribuzione degli assistenti volontari universitari prevedendo la corresponsione della somma di lire 2.000 per ogni esercitazione effettuata durante il periodo delle lezioni.

Dalla suddetta norma si deduce che gli assistenti volontari rappresentano un personale qualificato e, pertanto, poiché non hanno uno stato giuridico è necessario prevederne la immissione nei ruoli degli assistenti ordinari.

Analoga situazione esisteva per gli assistenti straordinari, che a differenza degli assistenti volontari, pur non avendo uno stato giuridico perlomeno percepivano una retribuzione mensile fissa.

La legge 26 gennaio 1962, n. 17, prevedendo all'articolo 6 « che la metà dei posti di assistente di ruolo istituiti a norma della presente legge saranno assegnati a cattedre presso cui, nell'anno accademico 1961-62 prestavano servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio, in qualità di assistente retribuito, anche non continuativi » sanò sul piano giuridico e sociale la situazione accademica di questi professionisti.

Inoltre, con l'articolo 22 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, sono state abrogate le disposizioni che consentono la nomina di nuovi assistenti volontari nelle università e negli istituti di istruzione universitaria.

Per i motivi che ho avuto l'onore di esporre, sono certo, onorevoli colleghi, che non mancherà il vostro appoggio per la più sollecita approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge dovranno essere assegnati alle facoltà tutti i posti di assistente di ruolo attualmente ancora non assegnati e tutti quelli già previsti sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 2.

Sino all'entrata in vigore della legge di riforma universitaria il novantacinque per cento dei posti di assistente di ruolo da distribuire alle facoltà sarà assegnato a cattedre presso cui prestano servizio assistenti volontari.

L'assegnazione dei suddetti posti avverrà con una graduatoria nazionale per anzianità di servizio che sarà effettuata dal Ministero della pubblica istruzione. I concorsi riservati dovranno essere banditi entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della avvenuta assegnazione alla cattedra del posto di assistente ordinario e si svolgeranno secondo le norme previste dall'attuale legge universitaria.

ART. 3.

Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge sarà vietata negli ospedali regionali, provinciali e zonali la creazione di nuovi assistenti volontari.

ART. 4.

Negli ospedali di cui all'articolo 3 sarà effettuata dall'amministrazione una graduatoria per anzianità di servizio del personale assistente volontario.

ART. 5.

Il personale medico di cui all'articolo 4 avrà diritto ad una riserva di posti del novantacinque per cento su tutti quelli di nuova

istituzione nell'ospedale nel quale presta servizio, sino all'esaurimento della graduatoria di cui all'articolo 4.

I concorsi riservati saranno effettuati secondo le norme previste dall'attuale legge ospedaliera.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.